

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Ottobre 2011

EDILIZIA – Concessione edilizia e permesso di costruire

TAR PIEMONTE, Sez. II, 27 ottobre 2011 n. 1139 - Pres. Salamone, Est. Sinigoi

La legittimazione a ricorrere di un'associazione va verificata, infatti, caso per caso, alla luce degli atti o comportamenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi di cui l'ente è portatore statutario (T.A.R. Piemonte, II, 15 luglio 2011, n. 793). Ne deriva che la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia deve derivare dai fini statuari di protezione dell'ambiente e degli interessi urbanistico-edilizi nella zona oggetto dell'intervento (C.d.S., VI, 26 luglio 2001, n. 4123; in termini T.A.R. Lazio, Roma, II BIS, 2 novembre 2005, n. 10255).

[Link al testo sentenza](#)

I ricorrenti, anche nella loro qualità di esponenti del Movimento Lega Nord, avevano adito il Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la legittimità del permesso di costruire rilasciato alla Moschea del Misericordioso Centro Sociale Culturale La Palma onlus per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, con cambio di destinazione d'uso di fabbricato produttivo in luogo di culto.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i ricorrenti, non solo non avevano dimostrato alcuno stabile collegamento territoriale tra il loro luogo di residenza e quello interessato dall'intervento edilizio, ma neppure avevano allegato e provato quale sarebbe stato l'interesse specifico del gruppo esponenti e allo stesso riferendosi in modo complessivo e unitario che essi intendevano far valere in giudizio nella loro qualità di esponenti del Movimento Lega Nord; del resto, lo stesso interesse statutario del Movimento Lega Nord (art. 1 dello Statuto della Lega Nord) era tale da escludere, in ogni caso, la sussistenza in capo ad esso di una posizione qualificata differenziata necessitante di tutela in relazione al permesso di costruire impugnato, attesa l'assoluta estraneità dei fini statuari del movimento medesimo alla materia urbanistico-edilizia o alle esigenze di tutela dell'ambiente in senso lato.

EDILIZIA – Concessione edilizia e permesso di costruire

TAR PIEMONTE, Sez. I, 21 ottobre 2011 n. 1116 - Pres. Bianchi, Est. Malanetto

In termini generali, i vizi caducanti presuppongono che tra gli atti interessati vi sia un rapporto di presupposizione necessaria, sicchè all'atto successivo non residui alcun margine ulteriore di ponderazione che non si traduca nel mero completamento dell'iter procedimentale iniziato con il primo atto impugnato. La prudenza nell'individuazione dei vizi caducanti si giustifica in considerazione della peculiarità dei loro effetti; la caducazione automatica ed a catena di atti non impugnati, infatti, comporta una propagazione dei vizi che vulnera il generale principio di stabilità degli atti consolidati, e il sottostante assetto di interessi, oltre a poter potenzialmente pregiudicare terzi controinteressati mai evocati in alcun giudizio. Conseguentemente la giurisprudenza ravvisa fattispecie di vizi caducanti solo ove l'atto successivo si ponga come conseguenza immediata, diretta e necessaria, ossia ove l'atto successivo sia inevitabile conseguenza di quello anteriore. Tanto non pare potersi predicare nel rapporto tra P.E.C. e successivi titoli autorizzatori edilizi, tanto più là dove il P.E.C. ha lasciato ulteriori margini da definirsi nelle successive sequenze procedimentali. I titoli edilizi emanati successivamente al P.E.C., seppure in questo trovano un fondamento, non ne sono conseguenza immediata e necessaria; neppure è escluso qualsivoglia margine di apprezzamento nella successiva fase procedimentale. Infine l'effetto caducante non travolgerebbe atti limitativi della sfera giuridica del destinatario bensì atti ampliativi della medesima, rispetto ai quali si è nel frattempo consolidato un ragionevole affidamento e un nuovo assetto di interessi.

[Link al testo sentenza](#)

Parte ricorrente non aveva provveduto ad impugnare i titoli edilizi rilasciati successivamente all'approvazione del PEC contestato, i quali si erano nelle more consolidati; tuttavia, sosteneva che i vizi dedotti, idonei a caducare il PEC, avrebbero avuto un effetto caducante nei confronti dei successivi titoli edilizi, sì da renderne superflua l'autonoma impugnativa.

